



AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE,
L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE

Direzione Personale

Roma, **2 GEN 2018**

Prot. ENEA/2018/ **84** /PER

Al Vice Direttore Generale

Ai Direttori dei Dipartimenti e delle Direzioni

Ai Responsabili delle Unità/Istituto

Al Funzionario per la Sicurezza

A tutto il Personale

LORO SEDI

CIRCOLARE N. 136/PER

APPROVAZIONE DELLA DISCIPLINA PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI DI NATURA SOCIALE E ASSISTENZIALE E NOMINA DELLA RELATIVA COMMISSIONE

Si rende noto che il Consiglio di Amministrazione, con Delibera n. 104/2017/CA del 20 dicembre 2017, ha approvato la nuova "*Disciplina per la concessione dei Benefici di natura Sociale e Assistenziale*" di cui all'Allegato 1.

Inoltre, il Presidente, con Disposizione n. 385/2017/PRES del 20 dicembre 2017 ha provveduto alla nomina della nuova "*Commissione Benefici Sociali e Assistenziali*", che entra in carica dalla data della presente Circolare.

La Commissione è così composta:

Presidente

Antonio De Gaetano (designato dall'Agenzia)

Delegato Direzione del Personale

Sestilio Staffieri (designato dall'Agenzia)

Direzione Personale

Sede Legale

Tel. +39-06-36272936
Fax +39-06-36272657

Membri effettivi

Natascia Andrenacci	(designata dall'Agenzia)
Rosanna Viscardi	(designata dall'Agenzia)
Maria Cristina Zito	(designata dall'Agenzia)
Flavia Abbate	(designata da FIR CISL)
Cinzia Cento	(designata da FLC CGIL)
Stefania Venettoni	(designata da UIL RUA)
Renata Palma	(designata da ANPRI)
Elena De Luca	(designata da USB P.I.RICERCA)


Segretaria

Annamaria Carboni	(designata dall'Agenzia)
-------------------	--------------------------

Membri supplenti

Giovanni Modafferi	(designato dall'Agenzia)
Valeria Iannucci	(designata dall'Agenzia)
Cristilla Emidi	(designata dall'Agenzia)
Rita Pascucci	(designata dall'Agenzia)
Lorenza Marani	(designata dall'Agenzia)
Lidia Alessandri	(designata da FIR CISL)
Fabrizio Tolu	(designato da FLC CGIL)
Mara Zinai	(designata da UIL RUA)
Domenica Masci	(designata da ANPRI)
Alessandra Pasquo	(designata da USB P.I.RICERCA)

La diffusione della presente circolare sarà assicurata attraverso la sua pubblicazione sul sito Intranea.



(Dr. Carmine Marinucci)

ENEA

DIREZIONE PERSONALE

***Disciplina per la concessione
di Benefici di Natura Sociale e Assistenziale***

Handwritten notes and initials in the bottom left corner, including a small circular stamp and the letters "CB" and "ER".



INDICE

A) Oggetto	pag. 3
B) Finanziamento delle attività	pag. 4
C) Commissione Benefici Sociali ed Assistenziali	pag. 5
D) Borse di Studio	pag. 6
E) Sussidi	pag. 9
F) Prestiti	pag. 12
G) Mutui	pag. 19
H) Colonie, centri estivi, soggiorni di studio all'estero	pag. 27
I) Disposizioni transitorie	pag. 29
J) Disposizione finale	pag. 30

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.



A) OGGETTO

La presente disciplina definisce le modalità d'intervento per la concessione dei Benefici di Natura Sociale e Assistenziale ai dipendenti dell'Agenzia, così come previsto dall'art. 51, comma 2, del CCNL del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione – quadriennio 1994-1997; inoltre, potrà essere integrata ed adeguata, d'intesa con le OO.SS. firmatarie del contratto collettivo nazionale, sulla base di quanto suggerito dalla pratica attuazione della stessa.

La presente disciplina entra in vigore a partire dall'insediamento della Commissione di valutazione di cui al successivo paragrafo C).

Handwritten initials:
M-@ HP

Handwritten initials: CB, T20, Me



B) FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA'

La concessione dei Benefici di Natura Sociale e Assistenziale ai dipendenti dell'Enea è disciplinata dal CCNL applicabile al personale dell'Agenzia, nonché dagli accordi integrativi.

Lo stanziamento annuale destinato ai sussidi, nonché alle borse di studio, alle colonie, ai centri estivi ed ai soggiorni studio all'estero per i figli dei dipendenti, è ricompreso nell'importo massimo dell'1% delle spese per il personale iscritto nel bilancio di previsione. La ripartizione del predetto stanziamento è stabilita previo confronto con le OO.SS. firmatarie del contratto collettivo nazionale.

In base a quanto previsto dall'art.51 del CCNL del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione – quadriennio 1994-1997 – e dall'art. 8 dell'Accordo per il CCI del Personale non dirigente dell'ENEA ai sensi del CCNL del Personale del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione – quadriennio 2006-2009 – Norme di omogeneizzazione, per la concessione dei mutui edilizi e dei prestiti, a tasso agevolato, ogni anno l'Agenzia procede alla determinazione dello stanziamento da inserire nel Bilancio di previsione, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

Handwritten initials and marks:
m f P R



C) COMMISSIONE BENEFICI SOCIALI ED ASSISTENZIALI

ART. 1

1. All'esame delle richieste dei benefici sociali ed assistenziali di cui alla presente disciplina, con esclusione di quelli di cui ai paragrafi E), D1) punto a), D2) punto a) e H), provvede periodicamente la Commissione Benefici Sociali ed Assistenziali (di seguito "Commissione"), istituita, con funzioni di proposta, con delibera del CdA n. 15/96 approvata nella 141^a riunione del 15/02/1996 e nominata dal Presidente.
2. La Commissione ha natura paritetica ed è composta da un dipendente in rappresentanza di ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL applicabile al personale dell'ENEA e da un numero uguale di dipendenti designati dall'Agenzia.
3. All'atto della nomina della Commissione, il Presidente individua, tra i membri designati dall'Agenzia:
 - un Presidente;
 - un Vice Presidente;
 - un delegato del Direttore del Personale, che assicura la correttezza degli atti e dell'applicazione delle norme che regolano gli istituti in questione.
4. Per l'espletamento delle funzioni di segreteria della Commissione viene designato dall'Agenzia un Segretario effettivo.
5. Per ciascun membro effettivo viene nominato un membro supplente che potrà partecipare alle riunioni della Commissione solo in caso di motivato impedimento del membro effettivo. A seguito di tre assenze ingiustificate, il membro effettivo decade dalla carica.
6. Per la validità delle riunioni della Commissione è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti, tra i quali il Presidente o il Vice Presidente ed il delegato del Direttore del Personale. In caso di assenza del Segretario la funzione viene svolta da uno dei Membri presenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti.
7. Di ogni decisione della Commissione è redatto verbale, che deve essere siglato in ciascun foglio dal Presidente e dal Segretario e sottoscritto, nell'ultimo foglio, da tutti i componenti partecipanti alla riunione e dal Segretario.
8. In coerenza con la durata del CCNL, la Commissione dura in carica tre anni e, in caso di ritardo del rinnovo contrattuale, fino ad un massimo di 5 anni. La Commissione, comunque, decade alla data di entrata in vigore del CCNL successivo, fatto salvo quanto previsto al punto 1 del paragrafo I) Disposizioni Transitorie della presente disciplina. I componenti non sono rinominabili.
9. I componenti della Commissione sono tenuti al segreto d'ufficio per tutto quanto concerne i pareri espressi e la documentazione presentata dai dipendenti, fatto salvo quanto deve essere reso pubblico all'interno dell'Agenzia.

Man *dk* *@* *ff*



D) BORSE DI STUDIO

ART. 1

1. Annualmente sono indetti concorsi per titoli relativi all'anno scolastico/accademico precedente, per l'assegnazione di borse di studio ai figli dei dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, in servizio nell'anno scolastico/accademico di riferimento, nonché agli orfani dei dipendenti deceduti in costanza di rapporto di lavoro.
2. I candidati devono frequentare scuole statali, paritarie o legalmente riconosciute, secondarie di primo o secondo grado, università statali ed equiparate, nonché università straniere legalmente riconosciute, essere in regola con il corso degli studi ed essere iscritti per la prima volta all'anno scolastico/accademico di riferimento.
3. Ai fini dell'assegnazione della borsa di studio:
 - i corsi, di durata almeno biennale, per il cui accesso è richiesta la licenza di scuola secondaria di primo grado sono equiparati a quanto stabilito nel successivo art. 2 comma 1 lettera a);
 - i corsi, di durata almeno biennale, per il cui accesso è richiesta la licenza di scuola secondaria di secondo grado sono equiparati a quanto stabilito nel successivo art. 2 comma 1 lettera b).

ART. 2

1. L'importo massimo della borsa di studio è stabilito nelle seguenti misure:
 - a) € 250,00 per studenti di scuola secondaria di primo grado;
 - b) € 450,00 per studenti di scuola secondaria di secondo grado;
 - c) € 600,00 per studenti universitari.
2. Qualora l'importo complessivo delle borse di studio da erogare risulti superiore all'ammontare del budget stabilito secondo i criteri citati nel "Finanziamento delle Attività", l'importo per ogni singola borsa verrà proporzionalmente ridotto.

ART. 3

1. L'Agenzia provvede annualmente, sulla base di quanto previsto dalla presente disciplina, ad emettere il bando di concorso che deve essere portato a conoscenza di tutto il personale. Sul sito istituzionale dell'ENEA sarà data notizia dell'avvenuta emissione del bando.



Tor

ES

mag
Q1
sun *17* *10*

ART. 4

1. Possono partecipare all'assegnazione delle borse di studio, fatto salvo quanto previsto al punto 2 del paragrafo I) Disposizioni Transitorie della presente disciplina, i figli dei dipendenti di cui al precedente art. 1 in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) per la scuola secondaria di primo grado:
 - iscritti dal 1° al 2° anno che abbiano riportato una votazione media non inferiore a 8/10;
 - iscritti al 3° anno che abbiano conseguito il diploma di licenza media con una votazione finale non inferiore a 8/10.
 - b) per la scuola secondaria di secondo grado:
 - iscritti dal 1° al 4° anno che abbiano riportato una votazione media non inferiore a 7/10;
 - iscritti al 5° anno che abbiano conseguito il diploma di maturità con una votazione finale non inferiore a 70/100.

Le suddette medie non comprendono il voto riportato in religione/materie alternative e condotta per le scuole secondarie di primo grado e di religione/materie alternative per le scuole secondarie di secondo grado, secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 122/2009, così come modificato dal D.Lgs. n. 62/2017.

Saranno esclusi dal concorso i candidati promossi alla classe superiore nella sessione autunnale.

Dette votazioni minime devono essere conseguite e documentate anche dagli studenti che frequentano scuole medie secondarie di primo e secondo grado straniere.

Tutta la documentazione prodotta dovrà essere presentata in lingua italiana e la traduzione dei titoli di studio stranieri dovrà essere giurata. I voti dovranno essere corrispondenti ai parametri previsti per gli istituti di istruzione italiani.

2. I requisiti di cui al comma 1 del presente articolo potranno essere oggetto di revisione e aggiornamento sulla base delle riforme scolastiche poste in essere dal Ministero di competenza.

ART. 5

1. Possono partecipare all'assegnazione delle borse di studio i figli dei dipendenti iscritti a un corso di laurea universitario.
Sono richiesti i seguenti requisiti:
 - aver superato nell'anno accademico di riferimento, con media non inferiore a 26/30, un numero di esami non inferiore al 70% di quelli previsti nell'ordine di studi stabilito dal Consiglio di Facoltà o individuale.
Per il raggiungimento della soglia del 70% vengono esaminati anche i Crediti Formativi Universitari (CFU) introdotti con la riforma di cui al decreto Ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999. Qualora il numero di esami sostenuti nell'anno di riferimento sia superiore al 70%, la media è calcolata su un numero di esami non

Handwritten notes:
 CEEG
 un
 ✓
 9
 ✗



- superiore alla predetta percentuale per i quali il candidato ha ottenuto le migliori votazioni;
- aver superato per gli anni precedenti a quello di riferimento un numero totale di esami pari a quello cumulativamente previsto dal piano di studio ufficiale per gli stessi anni antecedenti.
2. Sono esclusi dal concorso coloro che, negli anni di corso precedenti a quello di riferimento, non abbiano superato positivamente il 100% del numero degli esami previsti dal piano di studio ufficiale del corso di laurea o da quello individuale approvato dall'Università e confrontato con i CFU attesi nell'anno accademico di riferimento.
 3. Sono esclusi dal concorso gli studenti che abbiano già conseguito altra laurea o che siano iscritti al corso di studi come ripetenti o fuori corso.

ART. 6

1. La graduatoria è compilata per ciascuno dei bandi di concorso sulla base del punteggio relativo al profitto scolastico/accademico di cui agli artt. 4 e 5.
2. Per la formazione delle rispettive graduatorie la valutazione del profitto è calcolata in decimi/centesimi.

ART. 7

1. Possono partecipare all'assegnazione delle borse di studio previste dal presente paragrafo D) i figli dei dipendenti con disabilità o disturbi specifici di apprendimento (Legge n.170 del 8/10/2010) accertati dalle competenti Autorità preposte, in regola con il corso degli studi ed iscritti per la prima volta all'anno scolastico/accademico di riferimento, indipendentemente dalla votazione conseguita, fatto salvo quanto previsto al punto 3 del paragrafo I) Disposizioni Transitorie della presente disciplina.

Handwritten signature and initials in the bottom left corner.



E) SUSSIDI

ART. 1

1. Ai dipendenti con rapporto di lavoro sia a tempo indeterminato che determinato possono essere concessi sussidi per gravi eventi che incidano significativamente sul bilancio del nucleo familiare del dipendente.
2. Per gravi eventi si intendono: E1) Decessi, E2) Stati invalidanti, E3) Calamità naturali.
3. Per nucleo familiare si intende quello costituito dal dipendente e:
 - dal coniuge, purché non legalmente separato;
 - dall'unito civilmente e dal convivente così come disciplinato dalla Legge n. 76/2016;
 - dai figli minorenni; dai figli maggiorenni che convivono con il dipendente e con un reddito proprio non superiore a € 6.000,00 annui.

ART. 2

1. Fatto salvo quanto stabilito al paragrafo J) Disposizione Finale, in merito al divieto di cumulo dei benefici, gli eventi di seguito elencati sono così disciplinati:

E1) DECESSI:

- a) nel caso di decesso del dipendente il sussidio, quale contributo alla famiglia, è stabilito in € 15.000,00.
La relativa erogazione agli eredi verrà effettuata direttamente dagli uffici competenti, previa presentazione della richiesta e della documentazione attestante il decesso.
- b) nel caso di decesso di un membro del nucleo familiare o dei genitori del dipendente, sempre che il dipendente dimostri di aver contribuito a dette spese, sarà corrisposto un sussidio nella misura del 50% delle spese funerarie effettivamente sostenute e documentate nella misura massima di € 1.500,00.

E2) STATI INVALIDANTI:

- a) nel caso di stato invalidante comportante l'inabilità totale permanente del dipendente che non consenta il proseguimento del rapporto di lavoro è stabilito un sussidio nella misura massima di € 15.000,00.
La relativa erogazione verrà effettuata direttamente dagli uffici competenti, previa presentazione di specifica richiesta e della documentazione rilasciata dalle Autorità sanitarie competenti per legge attestante l'inabilità totale permanente e l'impossibilità al proseguimento del rapporto di lavoro.
- b) Nei casi di stati invalidanti comportanti inabilità permanente parziale di un dipendente, la misura del sussidio sarà determinata in base alla situazione economica del nucleo familiare, al grado di invalidità ed alle eventuali spese sostenute e documentate, in relazione all'invalidità e a condizione che il fatto che ha determinato l'invalidità si sia verificato in costanza di rapporto di lavoro presso l'Agenzia.



Handwritten initials and marks at the bottom left of the page.

E3) CALAMITA' NATURALI

Per i primi interventi a seguito di calamità naturali, potrà essere corrisposto un sussidio nella misura del 40% delle spese sostenute e documentate. L'importo massimo concedibile non può in ogni caso, superare la misura di € 3.000,00 e non potrà essere concesso più di una volta nello stesso anno.

ART. 3

1. I sussidi sono concessi con provvedimento del Presidente, previo conforme parere della Commissione.
2. Il dipendente che intenda richiedere un sussidio dovrà inoltrare alla Direzione del Personale apposita domanda adeguatamente motivata e documentata. Nel caso lo ritenga opportuno, la Commissione potrà richiedere ulteriore idonea documentazione, per il tramite della Direzione del Personale.
3. L'erogazione del sussidio avverrà solo a seguito della presentazione della documentazione relativa alla spese effettivamente sostenute.
In ogni caso potrà esser presa in considerazione solo la documentazione relativa a spese sostenute in data non anteriore a 12 mesi rispetto a quella di formulazione della richiesta di sussidio, fatto salvo quanto previsto al punto 4 del paragrafo I) Disposizioni Transitorie della presente disciplina.
4. Ove il dipendente non abbia ancora sostenuto la spesa oggetto della richiesta, potrà produrre adeguato preventivo della stessa.
In tal caso, al momento della richiesta dovrà sottoscrivere:
 - a) l'impegno a produrre, entro 6 mesi dall'erogazione del sussidio, idonea documentazione attestante l'effettiva spesa sostenuta;
 - b) l'autorizzazione all'Agenzia a procedere al recupero della somma erogata con trattenuta sulla retribuzione mensile. Dette trattenute rateali saranno definite sulla base del saggio d'interesse calcolato in base all'Euribor a 12 mesi, in vigore alla data di erogazione del beneficio, maggiorato di 5 punti.
5. In relazione a quanto previsto dal precedente punto 4, al momento dell'analisi della richiesta di sussidio, verrà verificata la disponibilità sul quinto dello stipendio del richiedente.
6. Nel caso in cui il dipendente abbia ottenuto il sussidio e intenda richiedere un prestito per lo stesso evento, l'importo concedibile sarà pari alla differenza fra le spese sostenute e documentate e l'importo del sussidio erogato.
Nel caso in cui il dipendente abbia ottenuto un prestito e intenda richiedere un sussidio si seguirà una procedura analoga.
7. L'Agenzia ha la facoltà di svolgere verifiche ed accertamenti in ordine alla veridicità della documentazione presentata dagli interessati ai fini della sussistenza dei requisiti richiesti.



Handwritten notes:
 MC
 Gh
 Tos
 ab

Handwritten notes:
 Tos
 ab

ART. 4

1. Potranno essere concessi sussidi per un importo non superiore a € 5.500,00 anche per gravi eventi di carattere eccezionale, non previsti dalla presente normativa, che abbiano inciso in modo significativo sul bilancio del nucleo familiare del dipendente. I sussidi sono concessi con provvedimento motivato del Presidente, previo conforme parere della Commissione.
2. L'erogazione del sussidio avverrà solo a seguito della presentazione della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute e nella percentuale massima del 75% delle spese sostenute, o secondo quanto previsto al precedente art. 3 punto 4.
3. In ogni caso potrà essere presa in considerazione solo la documentazione relativa a spese sostenute in data non anteriore a 12 mesi rispetto a quella di formulazione della richiesta di sussidio, fatto salvo quanto previsto al punto 4 del paragrafo I) Disposizioni Transitorie della presente disciplina.
4. Ove il dipendente abbia ottenuto il sussidio e intenda richiedere un prestito per lo stesso evento, l'importo concedibile sarà pari alla differenza fra le spese sostenute e documentate e l'importo del sussidio erogato. Nel caso in cui il dipendente abbia ottenuto un prestito e intenda richiedere un sussidio si seguirà una procedura analoga.
5. L'Agenzia ha la facoltà di svolgere verifiche e accertamenti in ordine alla veridicità della documentazione presentata dagli interessati ai fini della sussistenza dei requisiti richiesti.

Handwritten initials and signatures in the bottom left corner.



F) PRESTITI

ART. 1

1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato/determinato con almeno un anno di servizio presso l'Agenzia, può chiedere che gli venga concesso un prestito al saggio d'interesse annuo indicizzato in misura pari a quello applicato sui depositi fruttiferi dalle Tesorerie Provinciali, maggiorato dello 0,75%, per fronteggiare particolari necessità del bilancio familiare causate dagli eventi specificati nell'Allegato A.
Il dipendente può chiedere che gli venga concesso un prestito dopo un anno dall'assunzione, per un importo massimo corrispondente al TFS/TFR netto maturato.

ART. 2

1. Apposite graduatorie degli aventi diritto alla concessione del prestito saranno approvate con periodicità trimestrale dal Presidente.
Dette graduatorie saranno proposte in base alle presenti disposizioni dalla Commissione, previo esame delle richieste pervenute entro il trimestre precedente alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno.

ART. 3

1. Il prestito può essere concesso fino all'importo netto del TFS/TFR maturato alla data di scadenza del trimestre di riferimento, in ogni caso l'importo massimo erogabile è pari a € 12.000,00.
2. Il dipendente che richieda un prestito per un importo superiore al trattamento di fine rapporto maturato, dovrà prestare fidejussione fino alla concorrenza della differenza tra l'importo netto del TFS/TFR e la somma concessa a titolo di prestito. Tale richiesta dovrà essere espressa all'atto della presentazione della domanda; successive richieste in merito non saranno prese in considerazione.
3. L'importo della rata mensile non può eccedere l'importo corrispondente al quinto dello stipendio mensile al netto delle ritenute di legge.
4. Il numero della rate non può essere in ogni caso superiore a 120 e non può comunque superare, di norma, il numero di mesi mancanti al raggiungimento del limite dell'età pensionabile o alla scadenza del contratto a termine.
5. Il prestito non può essere richiesto per spese inferiori a € 1.000,00.
6. Il dipendente può avere in restituzione massimo 3 prestiti, purché l'importo complessivo in restituzione non superi l'importo massimo erogabile pari a € 12.000,00.
7. Ogni dipendente può richiedere non più di un prestito per trimestre e per un solo evento.
8. Tutti gli eventi oggetto di richiesta del prestito debbono comunque essersi verificati in data non anteriore a 12 mesi a quella della domanda di prestito, così come tutta la documentazione attestante la spesa sostenuta o eventuale preventivo, fatto salvo quanto previsto al punto 4 del paragrafo I) Disposizioni Transitorie della presente disciplina.



Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.

ART. 4

1. I prestiti sono concessi a seguito dell'esame delle richieste, effettuate alle date di cui all'art. 2.
2. L'accertamento del possesso dei requisiti di ammissibilità, l'attribuzione dei punteggi ai richiedenti e la determinazione dell'importo massimo del prestito sono riferiti alle suddette date.
3. La graduatoria dei richiedenti è effettuata sulla base dei punteggi previsti nell'Allegato A.
4. Le graduatorie sono predisposte sulla base del punteggio complessivo riportato dal richiedente.
5. A parità di punteggio complessivo si seguiranno i seguenti criteri di preferenza:
 - a) il dipendente che non abbia ottenuto alcun prestito;
 - b) il dipendente che abbia richiesto il prestito per un evento con punteggio superiore (All. A);
 - c) il dipendente che abbia una maggiore anzianità di servizio;
 - d) il dipendente che abbia una maggiore età anagrafica.
6. Per la concessione dei prestiti, nell'ambito degli stanziamenti previsti in bilancio, si tiene conto dell'ordine decrescente di punteggio riportato nella graduatoria sino ad estinzione della disponibilità finanziaria stabilita per il trimestre di competenza.
7. La domanda di prestito il cui importo rientri solo parzialmente nella disponibilità finanziaria di cui al precedente comma, è accolta mediante ricorso ad anticipazione sulla disponibilità del trimestre successivo.
8. Le domande comprese in graduatoria, per le quali non sussista la disponibilità finanziaria, sono riesaminate e inserite nelle graduatorie dei contingenti successivi, con l'attribuzione del punteggio integrativo indicato nell'allegato A.
9. La graduatoria è resa pubblica in base alla normativa vigente in materia.

ART. 5

1. Il prestito è ammortizzato in rate mensili, uguali, posticipate e comprensive degli interessi, da trattarsi sulla retribuzione in misura non superiore ad un quinto dello stipendio mensile al netto delle ritenute di legge.
2. Il numero di rate di ammortamento del prestito concesso ai dipendenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, è fissato in relazione all'importo corrisposto:

-	da € 1.000,00	a	€ 2.500,00	n.	36 rate
-	da € 2.500,01	a	€ 4.000,00	n.	60 rate
-	da € 4.000,01	a	€ 6.000,00	n.	84 rate
-	oltre € 6.000,00			n.	120 rate



Handwritten signatures and initials in the bottom left corner, including 'm', 'f', 'e', 'ff'.

3. Il piano di ammortamento non può essere modificato salvo i casi di cui al 3° e 4° comma del precedente art. 3.

ART. 6

1. L'ammortamento del prestito ha inizio generalmente dal mese successivo a quello di erogazione. Nel solo caso di sospensione della retribuzione per motivi di salute, l'ammortamento è sospeso e può essere ridotto proporzionalmente in caso di riduzione della stessa; in tale ipotesi si dà luogo ad un nuovo piano di ammortamento mediante prolungamento delle rate mensili, con aggravio degli interessi al tasso indicizzato di cui all'art. 1 sulle quote non pagate per il periodo della sospensione e della riduzione.
2. In caso di sospensione della retribuzione – escluso il caso di cui al precedente comma 1 - il dipendente dovrà proseguire il versamento diretto della rata secondo la scadenza prevista dal piano di ammortamento. In caso contrario il recupero della rata mensile viene interrotto ed all'atto del ripristino della retribuzione si provvederà a formulare un nuovo piano di ammortamento al tasso di interesse dell'Euribor a 12 mesi, maggiorato di 5 punti, calcolato su 365 giorni dalla data di sospensione della retribuzione, rilevato al 31/12 – 31/03 – 30/06 - 30/09 del trimestre. Qualora il dipendente non rientri in servizio, l'importo maggiorato dei sopracitati interessi sarà recuperato sul trattamento di fine rapporto/servizio.
3. Il dipendente ha facoltà di rimborsare in qualunque momento ed in un'unica soluzione il capitale residuo del prestito.
4. Qualora il dipendente cessi dal servizio, il residuo del debito in conto capitale deve essere estinto in un'unica soluzione. A tale fine sono utilizzate, fino a concorrenza le competenze spettanti al dipendente a titolo di trattamento di fine servizio/rapporto, nonché qualsiasi altro emolumento conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 7

1. Il dipendente, a garanzia del prestito, rilascia all'Agenzia delega a:
 - a) trattenere le rate di ammortamento sulle competenze mensili;
 - b) utilizzare, in caso di cessazione dal servizio, le somme indicate all'art. 6, 4° comma, per l'estinzione del prestito contratto.

ART. 8

1. Qualora si accerti che il dipendente:
 - a) abbia fornito dichiarazioni false;
 - b) non abbia prodotto la documentazione giustificativa del prestito erogato;

Handwritten signature and initials in the bottom left corner.



- c) abbia prodotto documentazione giustificativa non attinente la motivazione del prestito;

lo stesso dovrà restituire, nel termine di trenta giorni, la somma indebitamente ottenuta, al netto delle quote capitali delle rate rimborsate, con maggiorazione degli interessi (calcolati sull'intera somma percepita e con effetto dalla data di erogazione del prestito) in base al tasso d'interesse dell'Euribor a 12 mesi, calcolato su 365 giorni, maggiorato di 5 punti, dal trimestre in vigore alla data di concessione del prestito stesso, rilevato al 31/12 – 31/03 – 30/06 - 30/09.

2. Nel caso il dipendente abbia prodotto una documentazione giustificativa del prestito concesso di importo inferiore al 15% del prestito totale, dovrà restituire nel termine di trenta giorni la somma indebitamente ottenuta, al netto delle quote capitali delle rate rimborsate, senza l'applicazione degli interessi.

Nel caso l'interessato non restituisca l'importo erogato, l'estinzione del debito avverrà mediante un piano di ammortamento della stessa durata residua del prestito originariamente concesso dall'Agenzia e con un tasso di interesse calcolato secondo quanto indicato al comma 1 del presente articolo e le rate verranno detratte dalle competenze mensili dello stesso.

ART. 9

1. Il dipendente che produca:

- una documentazione giustificativa del prestito superiore al 15% dell'importo già erogato;
- una documentazione attestante la spesa sostenuta in data anteriore a 12 mesi rispetto alla data della domanda di prestito, fatto salvo quanto previsto al punto 4 del paragrafo I) Disposizioni Transitorie della presente disciplina;

dovrà restituire il prestito ottenuto secondo un nuovo piano di ammortamento della stessa durata del prestito originario ma, per l'importo non giustificato, con una maggiorazione degli interessi (calcolati sull'intera somma percepita e con effetto dalla data di erogazione del prestito) in base al tasso d'interesse dell'Euribor a 12 mesi, calcolato su 365 giorni, maggiorato di 5 punti, dal trimestre in vigore alla data di concessione del prestito stesso, rilevato al 31/12 – 31/03 – 30/06 - 30/09.

ART. 10

1. Il dipendente che abbia ottenuto il prestito per gli eventi di cui ai punti 1 e 3 dell'Allegato A e che, successivamente, ottenga per lo stesso evento un altro beneficio dovrà restituire l'importo residuo del prestito.
2. Al dipendente che abbia ottenuto il prestito per gli eventi di cui al punto 5a e 6c dell'Allegato A e che, successivamente, ottenga per lo stesso evento il mutuo ENEA, verrà detratto dall'importo concesso il debito residuo del prestito.

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.



ALLEGATO A

**PUNTEGGIO ATTRIBUIBILE PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER LA
CONCESSIONE DEI PRESTITI**

EVENTO
VALUTATO


PUNTEGGIO
ATTRIBUIBILE

1	Malattia o intervento chirurgico grave del dipendente o membro del nucleo familiare	300
2	Decesso del coniuge, dell'unito civilmente o del convivente così come disciplinati dalla Legge 76/2016 o di altro familiare anche se non a carico del dipendente, purché convivente da almeno due anni	290
3	Cure riabilitative, terapie psico-fisiche e acquisto o riparazioni di protesi, apparecchi ortopedici, spese dentistiche per il dipendente o membro del nucleo familiare	280
4	Crollo o grave lesione della prima casa di abitazione del dipendente	200
5	a) Acquisto/ costruzione/riscatto di alloggio adibito a prima abitazione del dipendente e del suo nucleo familiare, purché, il dipendente non abbia utilizzato il mutuo edilizio b) Oneri connessi alla locazione/comodato di un appartamento ad uso di prima abitazione	150
6	a) Risarcimento danni e spese per giudizi definitivi b) Oneri connessi ad eredità c) Ristrutturazione, adeguamenti tecnologici e manutenzioni dell'appartamento abitato dal dipendente e di proprietà del medesimo o di altri componenti il suo nucleo familiare, conseguenti a stati di documentata necessità, purché, il dipendente non risulti collocato utilmente nella graduatoria relativa ai mutui edilizi agevolati d) Ristrutturazione, adeguamenti tecnologici e manutenzioni della casa in locazione e abitata dal dipendente, conseguenti a stati di documentata necessità	70
7	Oneri connessi ad assistenza domiciliare/ricovero del dipendente o di un membro del nucleo familiare o di un genitore del dipendente presso strutture specializzate	50

Handwritten signature and initials in the bottom left corner.



<p>8 a) Acquisto, costruzione o ristrutturazione conseguente a stati di documentata necessità di box e/o della cantina e/o soffitta di pertinenza della prima abitazione di proprietà del dipendente ed abitata dal medesimo</p> <p>b) Furti, rapine o altri eventi similari che abbiano inciso sul bilancio familiare</p> <p>c) Acquisto o riparazione autoveicolo, ciclomotore o moto di piccola e media cilindrata</p> <p>d) Acquisto mobili ed elettrodomestici</p> <p>e) Riscatto corso di laurea</p> <p>f) Acquisto o costruzione di loculi o tombe</p>	30
<p>9 a) Matrimonio del dipendente o dei figli</p> <p>b) Oneri connessi con la separazione tra i coniugi</p> <p>c) Oneri connessi con la nascita dei figli</p> <p>d) Migliorie/manutenzione ordinaria della casa di proprietà o in locazione abitata dal dipendente</p> <p>e) Estinzione cessione quinto stipendio e mutui edilizi non agevolati per prima abitazione</p>	20
<p>10 a) Spese scolastiche</p> <p>b) Acquisto, costruzione, riscatto, ristrutturazione, adeguamenti tecnologici, manutenzioni straordinarie e migliorie relative ad abitazione non di lusso e non destinata ad abituale domicilio del dipendente e del proprio nucleo familiare</p> <p>c) Acquisto di box e/o cantina e/o soffitta non pertinente alla prima abitazione</p>	10





COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE:

- | | |
|--|---------|
| a) Per ogni persona a carico, purché convivente | punti 3 |
| b) Per ogni figlio non a carico, purché convivente | punti 2 |
| c) Per il coniuge non legalmente separato, l'unito civilmente ed il convivente così come disciplinato dalla Legge n. 76/2016 | punti 2 |
| d) Per ogni ascendente e/o collaterale e/o affine non a carico, purché convivente | punti 1 |

Si reputa convivente non a carico, al fine dell'assegnazione del punteggio, il familiare che risieda da almeno due anni consecutivi, anteriori al momento della presentazione della domanda, nell'abitazione del dipendente richiedente il prestito.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui alla precedente lettera a), il dipendente dovrà produrre autocertificazione attestante la condizione di "fiscalmente a carico".

PUNTEGGIO INTEGRATIVO

- | | |
|--|---------|
| per il 1° trimestre di permanenza in graduatoria | punti 1 |
| per il 2° trimestre di permanenza in graduatoria | punti 2 |
| per il 3° trimestre di permanenza in graduatoria | punti 3 |
| per il 4° trimestre di permanenza in graduatoria | punti 4 |
| per ogni trimestre dal 4° al 9° | punti 5 |
| per ogni trimestre dal 10° in poi | punti 6 |

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.



G) MUTUI

ART. 1

1. Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con almeno un anno di servizio presso l'Agenzia, può chiedere che gli venga concesso un mutuo edilizio a tasso agevolato per l'acquisto della prima abitazione. Tale tasso si determina sulla base del tasso applicato sui depositi fruttiferi dalle Tesorerie Provinciali a cui deve essere sommata la commissione dovuta all'Istituto di Credito erogante, a carico del beneficiario, la cui quantificazione sarà determinata sulla scorta di quanto previsto dagli accordi stipulati dall'Agenzia con il predetto Istituto.

ART. 2

1. I mutui a tasso agevolato devono essere finalizzati:
 - a) all'acquisto o alla costruzione in proprio o in comproprietà, anche attraverso cooperative edilizie e imprese incaricate per l'edilizia pubblica, di un alloggio non di lusso per uso di prima abitazione del dipendente;
 - b) all'estinzione, rinegoziazione e/o surrogazione di mutuo ipotecario, intestato/cointestato al dipendente, ad uso di prima abitazione, a tasso non agevolato, secondo quanto indicato al successivo art. 3;
 - c) all'esecuzione di lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria di immobili ad uso di prima abitazione di proprietà del dipendente o di componenti del nucleo familiare.
2. Gli alloggi predetti debbono essere ubicati nel territorio nazionale e non distanti più di km. 100 dalla sede di lavoro del dipendente.
3. Il mutuo non può essere erogato per l'acquisto, la costruzione o l'estinzione di mutuo non agevolato di abitazioni di lusso ai sensi del D.M. 2 agosto 1969 ovvero accatastate nella categoria A1, A8 e A9.

Handwritten initials and marks:
m
v
s
RA



ART. 3

1. Ai fini dell'esame delle richieste, di cui all'art. 2 lettera b, la Commissione prenderà a riferimento lo scostamento del tasso d'interesse tra il mutuo a tasso non agevolato e quello definito dall'Agenzia, secondo quanto previsto al precedente art. 1, in vigore nel semestre di presentazione della domanda, così come di seguito specificato:
 - almeno 2,50 punti superiore al tasso stabilito dall'ENEA per i mutui erogati da istituti di credito a tasso fisso;
 - almeno 2 punti superiore al tasso stabilito dall'ENEA per i mutui erogati da istituti di credito a tasso variabile;
 - almeno 2,50 punti superiore al tasso stabilito dall'ENEA per l'estinzione di mutui non agevolati stipulati dal 1° gennaio 2006, ai quali sono ricorsi i dipendenti per integrare il vecchio importo ENEA pari a € 51.646,00;
2. Il tasso effettivamente applicato sarà comunque definito con riferimento a quello stabilito dall'Agenzia al momento della concessione del mutuo.

ART. 4

1. L'importo del mutuo, pari a un massimo di € 150.000,00, non può superare l'ammontare previsto dalle norme contrattuali con riferimento a ciascun nucleo familiare.
I mutui per ristrutturazione saranno concessi per un importo massimo di € 45.000,00.
2. Nel caso la comproprietà derivi da regime di comunione dei beni si considera l'intero importo del mutuo; altrimenti si considera la singola quota del dipendente.
3. L'importo massimo erogabile previsto dalle norme si applica anche se nel nucleo familiare la domanda è presentata da entrambi i coniugi o gli uniti civilmente/conviventi disciplinati dalla Legge n. 76/2016, entrambi dipendenti dell'Agenzia, per l'acquisto della medesima unità immobiliare.
4. Al dipendente che abbia ottenuto un prestito per gli eventi di cui ai punti 5a) e 6c), dell'Allegato A alla normativa sui prestiti e che successivamente ottenga per lo stesso evento il mutuo, verrà detratto dall'importo concesso il debito residuo del prestito.

Handwritten signatures and initials:
M. M. G.
S.
C.

Handwritten initials: E.C.



ART. 5

1. L'estinzione dei mutui avviene con piano di ammortamento ventennale, corrispondente al piano di ammortamento delle obbligazioni dell'Istituto di Credito mediante pagamento di rate mensili di importo costante.

ART. 6

1. L'ENEA, in base alla graduatoria formulata, rende noti all'Istituto di Credito i nominativi dei dipendenti ai quali concedere il mutuo edilizio, indicando gli importi massimi concedibili. La predetta graduatoria è formulata semestralmente prendendo in esame le richieste pervenute entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Istituto di Credito provvede ad espletare tutti gli atti necessari per la concessione dell'importo massimo concesso dall'ENEA, instaurando a tal punto un rapporto diretto con il beneficiario del mutuo, con esclusione di qualsiasi responsabilità dell'ENEA.
3. L'immobile oggetto di mutuo non può essere ceduto, a titolo oneroso o gratuito, né dato in locazione, prima di cinque anni dalla data di pagamento della prima rata, salvo successione o casi di obiettivo ed accertato impedimento all'uso dell'immobile che dovranno essere valutati dalla Commissione.

ART. 7

1. La Commissione, provvede all'esame delle richieste di cui all'art.2 e a proporre ai competenti organi deliberativi la graduatoria di cui all'art.8.

ART. 8

1. Ai dipendenti, le cui domande non sono state accolte dalla Commissione, in quanto prive dei requisiti richiesti, verrà data motivata comunicazione a cura della Direzione del Personale.
2. Le domande comprese in graduatoria, per le quali non sussista la disponibilità finanziaria, sono riesaminate e inserite nelle graduatorie dei contingenti successivi con l'attribuzione del punteggio integrativo di cui al comma 9 lettera r) del presente articolo.
3. La graduatoria è predisposta sulla base del punteggio complessivo attribuito al richiedente.

[Handwritten signatures and initials]



4. Per la concessione del mutuo si tiene conto dell'ordine decrescente del punteggio riportato nella graduatoria sino ad estinzione della disponibilità finanziaria stabilita per il semestre di competenza.
5. La domanda di mutuo edilizio il cui importo rientri solo parzialmente nella disponibilità finanziaria di cui al precedente comma, è accolta mediante ricorso ad anticipazione sulla disponibilità del semestre successivo.
6. La graduatoria provvisoria - con l'indicazione dell'importo massimo concedibile - e l'elenco dei non ammessi in graduatoria saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Agenzia.
7. Entro il termine indilazionabile di 30 giorni dalla data di pubblicazione, possono essere inoltrate osservazioni o rilievi alla Commissione per il tramite della Direzione del Personale.
8. Entro il 60° giorno dalla predetta pubblicazione, la Commissione procede all'approvazione definitiva della graduatoria e dell'elenco dei non ammessi, che vengono trasmessi alla Direzione del Personale, competente in materia, per le azioni operative conseguenti.
9. La graduatoria sarà formulata sulla base dei seguenti punteggi:

a) **COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE:**

- | | |
|--|---------|
| - per ogni persona a carico purché convivente | punti 3 |
| - per ogni figlio non a carico purché convivente | punti 2 |
| - per il coniuge non separato legalmente, l'unito civilmente e il convivente così come disciplinato dalla Legge n. 76/2016, purché non a carico. | punti 2 |
| - per ogni parente e/o affine non a carico purché convivente | punti 1 |

Si reputa convivente non a carico, al fine dell'assegnazione del punteggio, il familiare che risiede da almeno due anni consecutivi, anteriori al momento della presentazione della domanda, nell'abitazione del dipendente richiedente il mutuo.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio per le persone conviventi a carico, il dipendente dovrà produrre adeguata autocertificazione attestante la condizione di "fiscalmente a carico"

b) **REDDITO PRO-CAPITE ANNUO DEL NUCLEO FAMILIARE:**

- | | |
|--------------------------------|---------|
| - fino a € 6.000,00 | punti 9 |
| - da € 6.000,01 a € 9.000,00 | punti 7 |
| - da € 9.000,01 a € 12.000,00 | punti 6 |
| - da € 12.000,01 a € 15.000,00 | punti 5 |
| - oltre € 15.000,00 | punti 4 |

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.



c) ANZIANITA' DI SERVIZIO:

- da anni 1 a 8	punti 1
- da anni 9 a 16	punti 2
- da anni 17 a 24	punti 3
- da anni 25 a 32	punti 4
- oltre 32 anni	punti 5

d) ETA' ANAGRAFICA DEL DIPENDENTE:
(calcolata al semestre di riferimento con esclusione delle frazioni di anno)

- fino a 26 anni	punti 1
- da 27 anni a 35 anni	punti 2
- da 36 anni a 44 anni	punti 3
- da 45 anni a 53 anni	punti 4
- oltre i 53 anni	punti 5

e) Dipendenti ed i componenti il nucleo familiare che risultino non essere proprietari di alloggio sul territorio nazionale punti 15

f) Dipendenti, legalmente separati, in condizione di dover riscattare la parte di proprietà dell'ex coniuge dell'alloggio adibito a prima abitazione. punti 10

g) Dipendenti in condizione di dover riscattare le quote di proprietà di altri eredi per l'immobile adibito a prima abitazione punti 10

h) Dipendenti non proprietari di prima abitazione, ma proprietari di non oltre il 34% di una frazione di un'immobile entro 100 km dalla sede di lavoro punti 10

i) Sfratto esecutivo emesso dal tribunale ad eccezione dello sfratto per morosità o per provvedimento di esproprio di pubblica utilità punti 8

l) Intimazione di allontanamento del coniuge dal tetto coniugale, pronunciato dal giudice nei casi di separazione legale tra coniugi punti 6

m) Dipendenti non proprietari di prima abitazione, ma proprietari dal 35% a non oltre il 50% di una frazione di un'immobile entro 100 km dalla sede di lavoro punti 5

n) Dipendenti ed i componenti il nucleo familiare che risultino essere proprietari sul territorio nazionale di alloggio non adeguato punti 5

Handwritten signatures and initials in the bottom left corner.



E' da intendersi alloggio non adeguato alle esigenze del nucleo familiare:

- l'abitazione con indice di affollamento superiore a 1,5 persone per vano utile o con superficie totale inferiore a mq. 16 per abitante, maggiorata di mq. 32 per servizi e locali di sgombero;
- l'abitazione posseduta dal dipendente o dal coniuge pro-quota o a titolo di nuda proprietà indisponibile.

- | | |
|--|---------|
| o) Acquisto o riscatto di alloggio in locazione ed abitato dal dipendente | punti 4 |
| p) Acquisto di alloggio in cooperativa tra dipendenti ENEA purché non finanziata con altri mutui agevolati | punti 3 |
| q) Esecuzione di lavori di ristrutturazione ingiunti dalla competente autorità | punti 3 |
| r) Punteggio integrativo per ogni semestre di permanenza in graduatoria | punti 1 |

Nel caso di dipendenti classificati ex aequo nella graduatoria degli ammessi al mutuo è preferito nell'ordine:

- 1) il dipendente contro cui sia stato emesso lo sfratto esecutivo che non abbia adeguato alloggio nel territorio nazionale;
- 2) il dipendente con nucleo familiare più numeroso;
- 3) il dipendente il cui nucleo familiare abbia percepito minor reddito, desunto dall'ultima dichiarazione dei redditi (Unico, CU, Mod. 730);
- 4) il dipendente che, in ordine temporale, abbia provveduto al preliminare di acquisto o all'inizio dei lavori di costruzione;
- 5) il dipendente che abbia una maggiore anzianità di servizio;
- 6) il dipendente che abbia una maggiore anzianità anagrafica.

Handwritten initials and marks in the bottom left corner.



ART. 9

1. Il mutuo non può essere concesso se il richiedente o i componenti del nucleo familiare:
 - risultino proprietari di adeguato alloggio sito nel Comune di residenza o nei limiti fissati dall'art. 2, fatta eccezione per i richiedenti l'estinzione di mutuo a tasso non agevolato;
 - abbiano ottenuto l'assegnazione o la locazione con patto di futura vendita o riscatto di altro alloggio, adeguato al nucleo familiare, costruito con il contributo a totale o prevalente carico dello Stato o di altro Ente pubblico.

ART. 10

1. Non vengono computati i vani di altezza media inferiore a m. 2,00, i seminterrati, le scale interne e gli armadi a muro fino ad un massimo di mq. 2.
2. Le superfici scoperte (terrazze e giardini), se inedificabili in base alla normativa vigente, non sono computabili agli effetti della superficie massima; in caso contrario concorrono nella determinazione della superficie massima suddetta, sia nel caso di acquisto che nel caso di costruzione della casa di abitazione. Il rispetto delle caratteristiche indicate deve risultare da dichiarazione documentata del richiedente, verificata dall'Istituto erogatore del mutuo.

ART. 11

1. Il relativo contratto viene risolto, in qualunque momento, nei casi in cui:
 - a) il mutuo sia stato ottenuto sulla base di dichiarazioni non veritiere e/o omissive;
 - b) l'appartamento oggetto del mutuo sia stato ceduto o dato in locazione a titolo oneroso o gratuito prima di cinque anni dalla data di pagamento della prima rata.

Il dipendente dovrà pagare all'Agenzia, per il periodo compreso tra la data di erogazione del mutuo e quella di notificazione dell'avvenuta risoluzione del contratto, la differenza degli interessi, tra il tasso agevolato e il tasso di mercato applicato dall'Istituto di Credito erogante. Inoltre dovrà provvedere al pagamento di eventuali spese e penali applicate dall'Istituto di Credito, anche se a carico dell'Agenzia.

MCC
m t q



ART. 12

1. Il dipendente inserito utilmente nelle graduatorie definitive per la concessione del mutuo dovrà produrre tutta la documentazione richiesta dall'Istituto di Credito quale unico interlocutore per l'erogazione del mutuo, pena la decadenza dal beneficio, entro sei mesi.

ART. 13

1. Il mutuo edilizio sarà corrisposto solo ai dipendenti che, all'atto dell'erogazione, siano in servizio.

ART. 14

1. Le richieste di mutuo edilizio non collocate in posizione utile nell'ultima graduatoria, formulata in base alla precedente normativa, saranno riesaminate sulla base della presente normativa, fatti salvi eventuali punteggi di miglior favore.

[Handwritten initials]



H) COLONIE, CENTRI ESTIVI, SOGGIORNI DI STUDIO ALL'ESTERO

ART. 1

1. Ai figli dei dipendenti a tempo indeterminato e determinato è consentita la partecipazione alle colonie marine e montane, ai centri estivi e ai soggiorni di studio all'estero. Ai dipendenti che utilizzano tali servizi, vengono corrisposti dei contributi, nei limiti di budget assegnati, nella misura e con le modalità di seguito indicate:
 - a) per la partecipazione ai centri estivi in misura pari al 75% delle spese effettivamente sostenute e documentate, comunque nel limite massimo di € 103,00 settimanali per figlio;
 - b) per la partecipazione alle colonie marine e montane in misura pari al 75% delle spese effettivamente sostenute e documentate, comunque nel limite massimo di € 310,00 pro-capite;
 - c) per i soggiorni di studio all'estero in misura pari al 50% delle spese effettivamente sostenute e documentate, comunque nel limite massimo di € 310,00.

Nel caso in cui i contributi da erogare superino il budget annuale fissato si procederà ad erogazioni ridotte in misura proporzionata.

Le strutture prescelte dovranno assicurare:

- a) l'espletamento di servizi appositamente dedicati a colonie, centri estivi e soggiorni di studio all'estero;
- b) l'accoglimento di bambini/ragazzi di età prevista dalla presente normativa.

Nel caso di soggiorni all'estero l'organizzazione dovrà essere gestita da società specializzate nello specifico settore.

ART. 2

1. Il contributo previsto potrà essere erogato, a scelta del dipendente, per una sola tipologia di accoglienza, e per ciascun figlio, da fruire anche in modo frazionato e nei limiti di seguito indicati:
 - a) per i centri estivi per un periodo massimo di 4 settimane;
 - b) per le colonie marine e montane per un periodo massimo di 15 gg.;
 - c) per i soggiorni di studio all'estero per un periodo massimo di 15 gg.
2. Qualora i genitori del ragazzo/a fossero entrambi dipendenti dell'Agenzia, soltanto uno potrà beneficiare del contributo per lo stesso figlio.

[Handwritten signature]



ART. 3

1. Sono fissati i seguenti limiti di età:
 - a) per i centri estivi: età compresa fra i 3 anni compiuti ed i 16 non compiuti;
 - b) per le colonie marine e montane: età compresa fra i 6 anni ed i 16 anni non compiuti;
 - c) per i soggiorni di studio all'estero: età compresa fra 14 e 18 anni non compiuti.

ART. 4

1. Il periodo considerato valido ai fini del rimborso, è quello intercorrente fra la chiusura e la riapertura dell'anno scolastico come da calendario scolastico nazionale emesso dall'Istituzione competente

ART. 5

1. Per poter usufruire del contributo il dipendente dovrà produrre idonea documentazione attestante la frequenza all'intero periodo di soggiorno con l'indicazione del nominativo e dell'età del partecipante nonché l'intero importo corrisposto per il soggiorno.
2. La documentazione dovrà essere inoltrata, pena la decadenza dal relativo beneficio, entro ottobre dell'anno di riferimento, fatto salvo quanto previsto al punto 4 del paragrafo I) Disposizioni Transitorie della presente disciplina.
3. Le erogazioni verranno effettuate, previo controllo della regolarità della documentazione, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.
Eventuale posticipazione dei termini previsti per la presentazione della documentazione e per l'erogazione dei contributi verrà comunicata con apposita circolare della Direzione del Personale.

[Handwritten initials and marks]



I) DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. In fase di prima costituzione, la Commissione rimarrà in carica fino al rinnovo contrattuale del triennio 2019-2021 e, comunque, non oltre i previsti 5 anni.
2. Per i bandi di prossima emanazione, fino all'anno scolastico 2016-2017, i requisiti di cui all'art. 4, c. 1 del paragrafo D) BORSE DI STUDIO sono stabiliti come di seguito:

<u>A/S</u>	<u>Bando</u>	<u>Criteri calcolo</u> <u>media</u>	<u>Votazione</u>
2013/14	già emanato	no condotta; no religione	7/10
2014/15	da emanare	si condotta; no religione	7,5/10
2015/16	da emanare	si condotta; no religione	8/10
2016/17	da emanare	si condotta; no religione	8/10

3. Per gli interessati, di cui all'art. 7 paragrafo D) BORSE DI STUDIO, verranno riaperti i termini per i Bandi relativi all'anno scolastico 2013-2014 e all'anno accademico 2012-2013.
4. Le disposizioni previste agli artt. 3, c. 3 secondo periodo e 4, c. 3 del paragrafo E) SUSSIDI ed agli artt. 3, c. 8 e 9, c. 1 secondo alinea del paragrafo F) PRESTITI, trovano applicazione per gli eventi verificatisi successivamente all'entrata in vigore della presente disciplina. Per gli eventi accaduti antecedentemente, e comunque non oltre il 9.01.2016, la Commissione potrà motivatamente derogare, in base alle circostanze del caso, a condizione che gli stessi non abbiano già formato oggetto di una precedente richiesta di sussidio o prestito.

Handwritten notes:
 m
 19
 9



J) DISPOSIZIONE FINALE

1. Nel caso in cui l'ENEA abbia stipulato polizze integrative, che assicurino il medesimo evento, è vietato cumulare i benefici della presente disciplina con quelli delle suddette polizze.

mg
h
h

En *mg*
Tor
BB

